



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 24/08/2026

**OGGETTO: CONTROVERSIA SIGG.RI ALBERTO BUSI - MARCO LORENZONI -
FEDERICO PEZZOTTA/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - IMPEGNO DI SPESA PER
LA TUTELA DELL'ENTE NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER
L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA N.110/2026 - DINIEGO
PERMESSO DI COSTRUIRE N.01/2024 DEL 10.04.2024**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12.03.2026, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Visto il ricorso, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 7.497 del 11.06.2024, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana dai Sigg.ri Alberto Busi – Marco Lorenzoni – Federico Pezzotta, per l'annullamento del diniego del permesso a costruire n.01/2024 del 10.04.2024 e del Preavviso di diniego Prot. n.17981/2023 emesso dal Comune di Campo nell'Elba;

Considerato che il Comune di Campo nell'Elba non si è costituito nella prima fase di giudizio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;

Dato atto che con Sentenza n.110/2026 il ricorso delle parti attrici è stato respinto;

Visto il ricorso notificato dal legale dei Sigg.ri Busi, Lorenzoni e Pezzotta, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 11.065 del 17.07.2026, presentato davanti al Consiglio di Stato per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la riforma della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n.110/2026 pubblicata in data 21.06.2026, sopra specificata;

Atteso che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto che nel caso specifico ricorressero i presupposti per opporsi alle richieste avanzate costituendosi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di conferire tempestivamente incarico legale per la tutela legale dell'Ente, individuando nell'Avv.to Giovanni Montana del Foro di Pisa idoneo soggetto, considerato che già ha difeso l'Ente in procedimenti relativi alla stessa materia;

Considerato che il Comune non dispone all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Vista la comunicazione dell'Avv.to Giovanni Montana, acquisita al numero di Prot. 12.592 del 17.08.2026, con la quale viene quantificato il costo per la difesa legale dell'Ente avverso il ricorso per l'annullamento della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n.110/2026 per un importo di € 5.030,33 omnia;

Vista, a tal proposito, la Deliberazione di Giunta Comunale n.182 del 19.08.2026, immediatamente eseguibile ed in corso di pubblicazione, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento

davanti al Consiglio di Stato promosso dai Sigg.ri Alberto Busi, Marco Lorenzoni e Federico Pezzotta per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la riforma della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n.110/2026 pubblicata in data 21.06.2026 conferendo incarico all'Avv.to Giovanni Montana del Foro di Pisa

Considerato che l'Avv. Giovanni Montana presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.36/2023, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare all'Avv. Giovanni Montana del Foro di Pisa l'incarico per la tutela di questo Ente nel sopra individuato ricorso, formalizzando il suddetto e assumendo il necessario impegno di spesa;

Richiesto ed ottenuto da Anac il seguente CIG: **BCC1669BA6**;

Rilevato che per la suddetta spesa di giudizio, sulla base della nota trasmessa dall'Avv. Giovanni Montana, possa essere operata una presunzione di spesa di € 5.030,33 comprensiva di IVA e CPA, che trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del corrente bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali (Certificazione Cassa Forense Protocollo 274371 del 19.08.2026 - ns. Prot. n.12.724 del 20.08.2026 – in atti);

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2026;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.182 del 19.08.2026, immediatamente eseguibile e in corso di pubblicazione, incarico all'**Avv. Giovanni Montana con sede a Pisa in Via Volturno, 47 – P.IVA 01262320508**, per la tutela di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Consiglio di Stato, promosso dai Sigg.ri Alberto Busi, Marco Lorenzoni e Federico Pezzotta per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la riforma della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n.110/2026 pubblicata in data 21.06.2026;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Giovanni Montana ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la spesa complessiva di € 5.030,33 comprensiva di IVA e CPA a favore dell'**Avv. Giovanni Montana con sede a Pisa in Via Volturno, 47 – P.IVA 01262320508**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del corrente Bilancio di previsione 2026-2028, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa (CIG: **BCC1669BA6**);

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)